DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2321 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2025

che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati

[notificata con il numero C(2025) 7640]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Le decisioni 2007/305/CE ([2]), 2007/306/CE ([3]) e 2007/307/CE ([4]) della Commissione definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»).

(2) Tali decisioni hanno previsto un periodo di transizione di cinque anni durante il quale l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire dal materiale geneticamente modificato era consentita purché tale presenza fosse in una percentuale non superiore allo 0,9 % e fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Il periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato sarebbero a volte potute rimanere nelle catene alimentari umana e animale anche dopo l'interruzione della vendita, da parte del titolare dell'autorizzazione Bayer CropScience AG, delle sementi derivate dagli organismi geneticamente modificati in questione e nonostante l'adozione di provvedimenti volti a evitare la presenza del materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi.

(3) Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno anche stabilito provvedimenti che Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l'efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato, e hanno previsto obblighi di comunicazione cui la società doveva ottemperare.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.

([2]) Decisione 2007/305/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/305/oj).

([3]) Decisione 2007/306/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/306/oj).

([4]) Decisione 2007/307/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/307/oj).